



STATUTO ASSOCIAZIONE
MADONNA DELLA CROCE DEL MONTE S. ONOFRIO
(art. 10, D. Lgs. N. 460/1997)

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione denominata Madonna della Croce del Monte S. Onofrio Onlus, in breve denominata anche Madonna del Monte S. Onofrio. L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Sede.

L'Associazione ha sede in Agnone (IS), Rifugio Montecastelbarone, n. 1.

Art. 3 – Scopi.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:

- Accogliere, studiare, diffondere e mettere in pratica con ogni mezzo possibile i messaggi celesti ricevuti da Michelino Marcovecchio.
- Vivere e diffondere la fede in Gesù Cristo e la devozione alla Beata Vergine Maria, invocandola anche con il titolo di "Madonna della Croce del Monte S. Onofrio".
- Aiutare i fedeli a seguire in tutto la Chiesa Cattolica, soprattutto nel ricevere i Sacramenti della Penitenza e della Comunione e nella recita quotidiana del S. Rosario.
- Curare con ogni mezzo possibile la località Monte S. Onofrio di Agnone in modo che sia luogo di preghiera, di silenzio, di meditazione della sofferenza di Gesù Cristo per la salvezza dell'umanità, ed, in particolare, di intercessione per le anime del Purgatorio.
- Promuovere, specialmente tra i giovani, cammini di fede cristiana e di impegno nel volontariato e nelle varie emergenze sociali.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460, e pertanto potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- Attività religiose, come: momenti di preghiera, esercizi spirituali, corsi di formazione cristiana, pellegrinaggi.
- Attività culturali, come: convegni, dibattiti, concerti, recitals.
- Attività editoriali, come: la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sulla vita dell'associazione, la cura del proprio sito web (www.madonnadelmontesantonofrio.com), la pubblicazione di dvd, cd, libri e opuscoli, in particolare sulle apparizioni e i messaggi ricevuti da Michelino Marcovecchio.
- Attività sociali, come: fare beneficenza a persone e famiglie bisognose, organizzare il volontariato per le varie necessità sociali.
- Acquisizione e realizzazione di immobili e beni mobili da utilizzare per lo svolgimento delle attività suddette.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da questo Statuto e, se necessario in futuro, da un regolamento di amministrazione, che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione auspica che la competente autorità diocesana voglia nominare un assistente ecclesiastico, che avrà diritto di partecipare alle Assemblee e alle sedute del Consiglio Direttivo, senza, però, diritto di voto.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva, che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 4 – Soci.

I Soci dell'Associazione si dividono in quattro categorie:

1. Soci fondatori
2. Soci ordinari
3. Soci sostenitori
4. Soci onorari

Sono soci fondatori quelli indicati nell'atto costitutivo dell'associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, ai sensi dell'art. 4 (quattro) che segue, i quali si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, contribuiscono, mediante elargizioni di denaro e/o altri mezzi, all'attività dell'Associazione.

Sono soci onorari coloro che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultano meritevoli di tale riconoscimento.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

E' socio onorario chi, avendone fatta espressa richiesta, ritenuto moralmente degno dal Consiglio direttivo e trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, offre volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità, secondo le richieste dei competenti organi associativi, compatibilmente con le proprie esigenze personali.

Il socio ordinario può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo, ove la sua persona e/o l'attività da esso prestata non presentino più i requisiti richiesti per l'ammissione.

I soci ordinari e fondatori hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'Associazione, rispettando le norme di legge, nonché quelle stabilite nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento di amministrazione di cui sopra.

I soci fondatori e ordinari hanno tutti i diritti previsti dalle norme del presente Statuto e nelle leggi ordinarie.

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonché di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Stato. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell'Assemblea, che approva il bilancio. La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari.

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel libro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il Consiglio Direttivo rifiuterà l'ammissione nel caso che: il richiedente aderisca ad associazioni o organizzazioni anticattoliche, il richiedente non sia battezzato nella fede cristiana e non abbia intenzione di farlo, il richiedente abbia chiaramente e pubblicamente dichiarato di non credere nelle apparizioni e messaggi ricevuti da Michelino Marcovecchio, il richiedente ostacoli o impedisca una o più delle attività promosse dall'associazione. Il Consiglio Direttivo accetterà o rifiuterà l'ammissione con voto a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti.

L'eventuale regolamento di amministrazione disciplinerà altri casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono definitive e inappellabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci.

I soci ordinari e i soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale che verrà definita nella prima riunione del Consiglio Direttivo; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica. La quota associativa è annuale, non è



trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di amministrazione nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ogni socio ha il dovere morale di vivere in pienezza la fede cristiana e di partecipare, salvo gravi impedimenti, oltre ai momenti propri della fede cristiana come la S. Messa nei giorni di precetto, anche ai momenti più importanti della vita dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni (18 anni compiuti) ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'Assemblea dei soci.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono essere rappresentati per delega rilasciata in forma scritta ad altro associato. Ciascun associato non può avere più di cinque deleghe.

Art. 7 – Patrimonio e mezzi finanziari.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto di costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti, e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Nel caso di donazioni e lasciti che superino il valore di 20.000,00€ (ventimila/00 euro) il Consiglio Direttivo riferirà all'Assemblea dei Soci e si atterrà alle sue decisioni, prese su maggioranza dei presenti votanti.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 – Bilancio.

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno.



Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni socio, che voglia farlo.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 Ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica, che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 Dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato dai soci.

Art. 9 – Organi.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.

Gli incarichi degli organi descritti sono gratuiti.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri; approva il bilancio sia consuntivo che preventivo; delibera le linee di politica associativa; approva l'eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie nonché tutti i provvedimenti che da esse

Saranno richiesti in base alle successive norme del presente Statuto.

Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un terzo dei soci aventi diritto al voto, con quindici giorni di anticipo, mediante invito contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione il quorum costitutivo è pari a ¼ (un quarto) degli aventi diritto. La convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, SMS, e-mail certificata o altra modalità, che provi l'avvenuto ricevimento. Il voto è palese, con esclusione delle cariche sociali (presidente, vicepresidente e 5 consiglieri del Consiglio Direttivo, membri del Collegio dei Sindaci e membri del Collegio dei Proviviri), che sono eletti a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che è coadiuvato dal segretario dell'Associazione, il quale redige anche il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione nella bacheca della sede per un periodo non inferiore a 30 giorni e/o altre modalità.

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

Nell'atto costitutivo dell'Associazione i soci fondatori decidono che per il primo triennio il Presidente dell'Associazione è Zarlenga Clemente, vicepresidente è Casciano Nino, segretario è Porfilio Carla, economo è Saia Livia Rosetta, consiglieri sono Marcovecchio Simona, Marsili Gianna e Iacobucci Tommaso.

Il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, è eletto tra i soci fondatori e ordinari dall'Assemblea ordinaria; l'elezione avviene con voto segreto, a maggioranza dei votanti presenti. Il Presidente viene eletto su lista di candidati presentata e affissa nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della votazione; risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti; in caso di parità si farà il ballottaggio, salvo che per il primo presidente che sarà nominato nell'atto costitutivo. Gli altri 6 membri del Consiglio Direttivo verranno eletti su lista completa di tutti gli eleggibili; risulteranno eletti i 6, che avranno ottenuti più voti; in caso di parità si sorteggia. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un vicepresidente, un segretario e un economo, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione; realizza le linee di politica associativa deliberate dall'Assemblea; coordina ed indirizza l'attività dell'Associazione anche mediante affidamento degli incarichi funzionali alla stessa; predisporre e presenta il bilancio preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; esegue le delibere delle assemblee. Il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare e a mettersi al servizio dei messaggi celesti ricevuti da Michelino Marcovecchio.



Il segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di segretario anche nelle Assemblee dei soci; tiene in ordine i registri dell'Associazione, redigendo i verbali delle varie adunanze e assemblee; in caso di assenza viene sostituito da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'economista del Consiglio Direttivo tiene in ordine i libri contabili dell'Associazione, annotando entrate ed uscite, eseguendo i vari pagamenti e soddisfacendo alle varie scadenze legali e fiscali; redige il bilancio consuntivo e preventivo, che una volta esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo, verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il versamento delle quote sociali, dietro mozione scritta firmata e presentata almeno 15 giorni prima della votazione dalla metà dei soci fondatori e ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri; questa richiesta deve essere indirizzata al presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine de giorno. Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario dell'Associazione regolare verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche a mezzo di videoconferenze o strumenti simili che consentano la partecipazione attiva e passiva dei suoi componenti, fermo restando che il luogo fisico di riunione è quello ove si trova il Presidente.

Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il segretario dell'associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno degli intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti gli intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 13 – Compiti del presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente ne farà le veci il vicepresidente.



Art. 14 – Il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Vengono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci ordinari e/o fondatori, o anche tra persone non associate, con le stesse modalità previste per l'elezione di 6 membri del Consiglio Direttivo (cfr. art. 11 di questo Statuto). Sarà loro presidente il primo per numero di voti degli eletti. In caso di parità verrà eseguito il ballottaggio. Il Collegio dei Sindaci controlla la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo al deliberato assembleare ed il loro presidente può assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone non associate. Vengono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione di 6 membri del Consiglio Direttivo (cfr. art. 11 di questo Statuto). Sarà loro presidente il primo per numero di voti degli eletti. In caso di parità verrà eseguito il ballottaggio. Il Collegio dei Proviviri ha compiti arbitrali nelle controversie che interessano gli organi associativi, titolari di cariche o soci. I giudizi arbitrali sono impugnabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei soci, che dice a maggioranza dei votanti presenti.

Art. 16 – Durata delle cariche.

La durata delle cariche, eccetto per il primo triennio, come stabilito nell'atto costitutivo dell'Associazione, è triennale e le stesse non sono retribuite. E' ammessa la rieleggibilità, ad eccezione del Presidente del Consiglio Direttivo che, come tale, non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi. Ai membri decaduti o dimessi degli organi associativi dell'Associazione subentra automaticamente il primo dei non eletti. Lo stesso avviene per i Sindaci e i Proviviri. Nel primo biennio al membro decaduto o dimesso subentrerà colui che è stato eletto dall'Assemblea dei soci con la stessa procedura prevista all'art. 11 di questo Statuto. In caso di continua assenza o di indegnità di un membro degli organi associativi l'Assemblea straordinaria dei soci può dichiararne la decadenza, con voto segreto e a maggioranza dei votanti presenti. Fino all'insediamento dei nuovi organi associativi operano in regime di prorogatio quelli esistenti.

Art. 17 – Modifica Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci da uno degli organi associativi, per iscritto e firmate da tutti i membri, oppure anche da almeno un quinto dei soci fondatori e ordinari, sempre per iscritto e con le firme dei richiedenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su schede con la modalità placet, non placet.

Art. 18 – Utili e riserve e scioglimento dell' Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per delibera dell'Assemblea dei soci o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo della stessa sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, a istituzioni sociali o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Regolamento di attuazione.

L'eventuale Regolamento di attuazione, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, detterà, se ce ne fosse bisogno, le norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione.

Art. 20 – Norme generali.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dalle vigenti normative speciali.

IL PRESIDENTE

